



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Comune di Salsomaggiore Terme

Piazza Libertà, 1
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

SINDACO

Dott. Fritelli Filippo

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Dott. Marco Trevisan

DIRIGENTE SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO

Ing. Rossano Varazzani

Equipe di Progettazione

Studio Alfa Srl

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Geom. Gianluca Savigni

Ing. Lucio Leoni

Responsabile del Settore Fisico

Collaboratore Tecnico

Ing. Giuseppe Terlizzi



PREMESSA.....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.3 ZONE OMOGENEE	5
1.3.1 Limiti di zona.....	5
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore	8
1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	9
1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali	9
1.4.2 Aree ferroviarie	11
1.4.3 Aree aeroportuali	12
1.4.4 Aree militari.....	12
1.4.5 Aree di cava.....	13
1.4.6 Piste motoristiche e autodromi	13
1.4.7 Attività temporanee	14
1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	14
1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale	14
1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I.....	14
1.5 CONFINI TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA.....	16
1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI	16
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	17
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	17
2.2 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI ED ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
2.3 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI ED ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	19
2.4 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	20
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	21
3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	21
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	22
4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	23
4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	23
4.4 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	24
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	25
5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	25
5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI	25
5.3 STRUMENTI DI VERIFICA	25
5.4 NORME DI SALVAGUARDIA.....	26
5.5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	26
ALLEGATI.....	27

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 “Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto” e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3 – Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose Temporanee
- Elaborato 4 – Tavole di classificazione acustica

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico".
- D.P.R. 30/03/2004 n° 142 – Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447.
- D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.2), al Piano Strutturale Comunale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della legge quadro 447/1995 (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).
- Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera (b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Nelle successive tabelle 5 e 6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tab. 5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurb. principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 6 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurb. principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 - *"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 - *Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.*

3 - *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq notturno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali e ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali e ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopracitati.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

1.4.5 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PRG. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di PRG.

1.4.6 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono

essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

I comuni sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

1.4.7 Attività temporanee

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE" che costituisce parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il Regolamento è redatto ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla D.G.R. 21/01/2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2):

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;

- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale

Per le attività che erogano servizi di pubblica utilità, svolti esclusivamente in sede stradale, pubblica o ad uso pubblico (es. attività di pulizia strade, attività di spazzaneve, attività di svuotamento cassonetti, ...) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione.

Questa disposizione dovrà essere riconsiderata in sede di stesura del Piano di Risanamento Comunale, ex art.7 legge 447/95 al fine dell'adozione delle migliori tecnologie a basso impatto acustico e di orari ottimizzati per l'effettuazione del servizio.

1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I

Le aree particolarmente protette, ed in particolare quelle destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività al loro interno funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata rispetto alle attività esterne, per questo se il rumore deriva da attività svolte all'interno di una Classe I (es. all'interno di un parco) non si applicano le limitazioni della classe all'interno dell'area, mentre al di fuori della stessa vanno comunque rispettati i limiti per le classi acustiche assegnate. Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolti all'interno delle aree di Classe I.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) **CONFINI COMPATIBILI**

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) **CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO**

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.D.R.A. come al successivo punto c).

c) **CONFINI INCOMPATIBILI**

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).
La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI DI ATTENZIONE

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione.
Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi II-1 e II-2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano; nel caso in cui vi siano ambiti residenziali che ricadono all'interno di una fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (stradale o ferroviaria) non è previsto il rispetto del limite di riferimento della classificazione acustica, ma solo quello relativo all'infrastruttura stessa;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione di Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale / sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva / sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI ED ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995 i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico, qualora richiesta dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, in relazione alla realizzazione, al potenziamento e alla modifica delle seguenti opere:

- a) opere sottoposte alla V.I.A;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- f) attività zootecniche: allevamenti, stalle, stalle di sosta, recinti (con capi superiori a 100) con distanza inferiore a 100m da altre abitazioni misurata tra sorgente e ricettore;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- h) parcheggi con superficie superiore a 2500mq, aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti superiori ai 50 al giorno.
- i) cave.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995 la documentazione di impatto acustico, qualora richiesta, deve essere allegata, alle domande per il rilascio (Art. 10 comma 3 della L.R. 15/01):

- j) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- k) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- l) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

L'assenza della Documentazione di previsione impatto acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

2.3 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI ED ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

E' fatto obbligo di produrre una valutazione di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2.2, ad eccezione del caso in cui le espansioni edilizie siano limitrofe a strade locali con aree prospicienti classificate in classe II.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione di clima acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

2.4 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 della L. n. 447/1995) secondo i criteri e le modalità indicati nella DGR 673/04.

In particolare devono consentire (art. 1, comma 5 - DGR 673/04):

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al paragrafo 2.3.

I contenuti generali della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico devono comprendere (Art. 1, comma 6 – DGR 673/04):

- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione (Art. 1, comma 7 – DGR 673/04).

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri (Art. 1, comma 8 – DGR 673/04).

La DGR 673/04 prevede inoltre contenuti specifici e differenziati per:

1) Documentazione di Previsione di impatto acustico (Capo II – DGR 673/04)

- Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti (Art. 2 – DGR 673/04)
- Infrastrutture stradali (Art. 3 – DGR 673/04)
- Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (Art. 4 – DGR 673/04)
- Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (Art. 5 – DGR 673/04)
- Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi (Art. 6 – DGR 673/04)
- Particolari attività a carattere temporaneo (Art. 7 – DGR 673/04)

2) Valutazione previsionale di clima acustico (Capo III, Art 8 – DGR 673/04)

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al punto 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione (vedi tab. 3 pag. 6).

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PDRA;
- e) individuazione cartografica.

4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti di immissione, di emissione e ai valori di attenzione fissati dalla classificazione stessa.

In caso di superamento di tali valori le imprese predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese attuano il Piano di risanamento entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.

Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro quindici giorni.

In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento l'amministrazione comunale ha facoltà, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, di prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4.4 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, in conformità con il D.P.C.M. 05/11/97 “determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, i progetti di edifici di nuova costruzione e/o di ristrutturazione/ampliamento devono essere corredati da una relazione tecnica previsionale, redatta da un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. In alternativa allo studio previsionale di cui sopra potrà essere richiesta, prima del rilascio dell'abitabilità, una relazione di collaudo in opera che documenti il rispetto dei limiti normativi.

La relazione dettagliata dovrà contenere i valori di:

- isolamento acustico degli elementi di partizione verticali (interni e di facciata);
- isolamento acustico degli elementi di partizione orizzontali;
- livello di calpestio per elementi di partizione orizzontali;
- livelli di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, areazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria).

I valori limite per le grandezze sopra citate sono riportati in tabella 6, differenziati in base alle categorie di tabella 5.

Tab. 5 – Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
- categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
- categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tab. 6 – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

CATEGORIA (vedi tabella 5)	PARAMETRI				
	R_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55.0	45.0	58.0	35.0	25.0
2. A – C	50.0	40.0	63.0	35.0	25.0
3. E	50.0	48.0	58.0	35.0	25.0
4. B – F – G	50.0	42.0	55.0	35.0	25.0

Definizione dei parametri acustici richiesti:

R_w – potere fonoisolante apparente di elementi di partizione fra ambienti (valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari);

$D_{2m,nT}$ – isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$ – livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

L_{ASmax} – livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

L_{Aeq} – livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

NOTA: in riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3150 del 22 Maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali dello strumento di programmazione urbanistica vigente;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 COORDINAMENTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

La zonizzazione acustica dovrà essere coordinata con i nuovi strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000. Secondo quanto disposto da tale Legge la pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
- Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

All'atto dell'adozione di uno dei sopracitati strumenti urbanistici è quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la zonizzazione acustica comunale.

5.3 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.4 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

Si precisa altresì che nell'ambito del PDRA si provvederà a recepire/integrare e o modificare le trasformazioni urbanistiche avvenute dalla data di adozione ad oggi. L'intero piano di classificazione acustica sarà quindi di nuovo soggetto ad un nuovo iter di adozione ed approvazione, in conformità alle disposizioni normative.

5.5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Relazione di Impatto Acustico o la Documentazione di Impatto Acustico, il Sindaco provvede immediatamente alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 20.000 (ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Quadro 447/95), fatte salve altresì le sanzioni eventuali stabilite da altri regolamenti Comunali.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco richiede in oltre:

- La valutazione, mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;
- L'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopraccitati limiti;
- I tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di cessazione lavori senza che sia stata presentata la valutazione di clima acustico, il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro (ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Quadro 447/95) e a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la cessazione lavori ovvero la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, nei casi richiesti, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle Relazioni di Impatto Acustico (R.I.A.), Documentazioni di Impatto Acustico e le Valutazioni di Clima Acustico.

ALLEGATI

Allegato 1 – Modulo per Dichiarazione Sostitutiva di Impatto Acustico ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI
IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART.38 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Allo Sportello Unico
del Comune di Salsomaggiore Terme

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
in qualità di:

- legale rappresentante
 - titolare
 - altro (specificare: _____)
- della (ditta, circolo, associazione, etc) _____
con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- ☐ Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- ☐ Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- ☐ Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti o bevande, laboratorio di analisi sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- ☐ _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

Collaboratore
Dott. Ing. Giuseppe Terlizzi

Geom. Gianluca Savigni
Responsabile Tecnico
Tecnico competente in Acustica Ambientale
Decreto Giunta Regionale 589/98
(ai sensi della legge n.447/95)

Reggio Emilia, Novembre 2017